



CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
UFFICIO CULTURA

DISCIPLINARE ATTUATIVO FRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE E L'ASSOCIAZIONE MUSART PER L'ASSEGNAZIONE DI SPAZI DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA ESTIVA MUSART FESTIVAL PER GLI ANNI 2024/2026 - DCM 113/2023

- la Città Metropolitana di Firenze, avente codice fiscale n. 80016450480, in persona del Responsabile della Direzione Gare Contratti ed Espropri - Ufficio Cultura, dott. Otello Cini, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, Via Cavour n. 9 in Firenze, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza della Città Metropolitana di Firenze, al presente atto legittimato e nell'esercizio dei poteri riconosciutigli dal D. Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 23 dello Statuto, nonché in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento di Organizzazione, da una parte,
- il Sig. Claudio Bertini, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione Musart, con sede in Firenze, Via de' Macci 17/r, CF/PI 94268580480, "Organizzatore", dall'altra parte;

PREMESSO CHE:

- all'interno del Parco Mediceo di Pratolino, di proprietà della Città Metropolitana di Firenze, sono presenti alcune aree che l'Amministrazione concede in uso temporaneo a soggetti pubblici e/o privati per organizzarvi convegni, congressi, manifestazioni e mostre di interesse pubblico, allo scopo di promuovere la cultura a Firenze e nel suo territorio, così come disciplinato dalle Deliberazioni del Consiglio Metropolitan n. 89 del 28.10.2015 e n. 31 del 18.05.2016;

- il Sig Claudio Bertini, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione Musart, con sede in Firenze, Via de' Macci 17/r, CF/PI 94268580480, è risultato assegnatario dell'Avviso per l'assegnazione di spazi del Parco Mediceo di Pratolino per la realizzazione di programmazioni artistiche, culturali e ricreative estive per gli anni 2024/2026 di cui alla DCM 113/2023;
- con la nota pec 7867 del 14.02.2024 di esito della procedura di avviso succitata all'Associazione Musart, con sede in Firenze, Via de' Macci 17/r, CF/PI 94268580480, conseguente all'assegnazione di spazi del Parco Mediceo di Pratolino, sono state trasmesse all'Organizzatore comunicazioni e prescrizioni ai fini della sottoscrizione della concessione degli spazi;
- con la nota pec n. 22686 del 08.05.2024 la Città Metropolitana di Firenze ha disposto il sollecito della documentazione predetta;
- con la nota pec n. 26868 del 30.05.2024, in risposta parziale alle note summenzionate, l'Associazione Musart ha adempiuto in merito alla individuazione della Ditta Santini Cosimo & C. SAS, con sede legale in Borgo San Lorenzo, Piazza Vittorio Veneto n. 25, Partita I.V.A. 06773240483, quale soggetto gestore del punto ristoro per pubblico e maestranze della rassegna Musart Festival per l'anno 2024;
- con la nota pec 25351 del 06.06.2024, in risposta parziale alle note prescrittive sopra riportate, l'Associazione Musart ha trasmesso parte della documentazione tecnica richiesta consistente nelle istanze degli atti autorizzatori presso le competenti autorità e la programmazione del Musart Festival 2024 con la calendarizzazione degli eventi programmati, per il periodo dal 4 al 31 luglio 2024 (tempistica comprensiva di allestimenti e disallestimenti);
- con la nota pec n. 30026 del 17.06.2024 la Città Metropolitana di Firenze ha disposto:
 - il divieto di pernottamento all'interno del Parco mediceo di Pratolino;
 - che le aperture straordinarie del Parco, oltre gli orari di apertura già disposti e a carico dell'Amministrazione (10.00/22.00) saranno a carico del concessionario che dovrà procedere ad i relativi accordi con il fornitore del servizio appaltatore individuato dalla Città Metropolitana di Firenze;
- il sollecito della documentazione tecnica definitiva predetta;
- con la nota pec 33211 del 03.07.2024 in risposta parziale alle note summenzionate, l'Associazione Musart ha trasmesso l'autorizzazione n.1/2024 di deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea disposta dal Comune di Vaglia e

comunicato di essere in attesa delle ulteriori autorizzazioni, presso le competenti autorità, richieste dall'Amministrazione precedente;

VALUTATA positivamente la documentazione tecnica ad oggi prodotta dall'Organizzatore, agli atti dell'Ufficio Gabinetto, come di seguito descritta:

- polizza assicurativa n. 440532193 emessa da Generali con massimale di € 5.000.000,00 e scadenza il 27.05.2025;
- autorizzazione n.1/2024 di deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea disposta dal Comune di Vaglia;

DATO ATTO che l'Associazione Musart con sede in Firenze, Via de' Macci 17/r, CF/PI 94268580480 si è impegnata alla trasmissione della documentazione tecnica e delle autorizzazioni richieste presso le competenti autorità;

VERIFICATO che:

- tali documenti autorizzativi sollevano l'Amministrazione della Città Metropolitana di Firenze da ogni responsabilità di natura tecnica, organizzativa e amministrativa nella organizzazione della manifestazione negli spazi in concessione;
- con atto dirigenziale n. . del 05.07.2024 è stato determinato di concedere al Sig. Claudio Bertini, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione Musart, con sede in Firenze, Via de' Macci 17/r, CF/PI 94268580480, le zone, come di seguito descritte, del Parco Mediceo di Pratolino per la realizzazione della rassegna Musart Festival per gli anni 2024/2026 di cui alla DCM 113/2023 nel periodo 1/31 luglio ciascuna annualità:

- Area Prato della Paggeria, per la realizzazione di una rassegna estiva denominata Musart Festival per gli anni 2024/2026 per il periodo 8/31 luglio di ciascuna annualità in fascia oraria 18:00/23:00 (tempistica comprensiva di allestimenti e disallestimenti);
- Area di parcheggio c.d. Battidenti;
- Paggeria;
- Area Bagni;
- Locanda in fascia oraria 10.00/23.00 per l'allestimento per l'anno 2024 per la rassegna proposta dall'8 al 31 luglio di un punto ristoro in occasione degli eventi calendarizzati per la rassegna proposta, da parte della ditta Santini Cosimo & C. SAS, con sede legale in Borgo San Lorenzo, Piazza Vittorio Veneto n. 25, Partita I.V.A. 06773240483;
- Viabilità di servizio delle suddette aree in concessione;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 1 - Oggetto

Costituisce oggetto del presente disciplinare la concessione dei seguenti spazi del Parco Mediceo di Pratolino:

- Area Prato della Paggeria, per la realizzazione di una rassegna estiva denominata Musart Festival per gli anni 2024/2026 per il periodo 8/31 luglio di ciascuna annualità in fascia oraria 18:00/23:00 (tempistica comprensiva di allestimenti e disallestimenti);
- Area di parcheggio c.d. Battidenti;
- Paggeria;
- Area Bagni;
- Locanda in fascia oraria 10.00/23.00 per l'allestimento per l'anno 2024 per la rassegna proposta dall'8 al 31 luglio di un punto ristoro in occasione degli eventi calendarizzati per la rassegna proposta, da parte della ditta Santini Cosimo & C. SAS, con sede legale in Borgo San Lorenzo, Piazza Vittorio Veneto n. 25, Partita I.V.A. 06773240483;
- Viabilità di servizio delle suddette aree in concessione;

Art. 2 - Modalità di espletamento

L'Organizzatore s'impegna a garantire il corretto svolgimento di tutte le attività connesse alla realizzazione dell'evento, assicurando ogni adempimento in materia di sicurezza.

È fatto divieto di affiggere cartelli o manifesti non autorizzati dagli uffici della Città Metropolitana di Firenze o dagli uffici del coordinamento delle attività presso il Parco fuori dagli spazi a ciò destinati; gli stessi dovranno in ogni caso essere rimossi a conclusione degli eventi.

Tutti gli spazi all'aperto, compreso le vie di accesso e le strade, gli immobili e i locali in concessione saranno consegnati dall'Amministrazione concedente all'Organizzatore puliti e con gli impianti funzionanti; al termine dell'evento gli spazi dovranno essere rilasciati dall'Organizzatore nello stesso stato in cui sono stati consegnati sollevando la Città Metropolitana da ogni responsabilità per eventuali danni a cose o persone che si fossero verificate nel corso della manifestazione e/o durante le fasi di ingresso e uscita, allestimenti/disallestimenti.

È fatto obbligo all'Organizzatore di prendere contatti con la Direzione del Parco Mediceo di Pratolino per la definizione della tempistica degli eventuali allestimenti e disallestimenti. L'Amministrazione s'impegna a mettere a disposizione tutte le informazioni utili finalizzate all'esatta e completa esecuzione della manifestazione.

Art. 3 - Competenze

Tutte le spese inerenti la realizzazione dell'evento sono a pieno carico dell'Organizzatore; in particolare costituiscono condizione imprescindibile le seguenti competenze, con trasmissione all'Ufficio Cultura della Città Metropolitana di Firenze di tutta la relativa documentazione in tempo utile:

- cura di tutte le fasi organizzative, compresi gli allestimenti e conseguenti disallestimenti che si renderanno necessari, anche per la gestione del punto ristoro, e che dovranno essere concordati con la Direzione del Parco Mediceo di Pratolino;
- ogni spesa inerente la gestione dei flussi di traffico, compresa l'indizione di comitati o conferenze degli organismi preposti, oltre che per la predisposizione di aree di parcheggio, servi navetta, treni dedicati;
- ogni adempimento relativo al D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e ss.ms.ii. "T.U. per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro" ed all'organizzazione e gestione di eventi (ex Circolari Ministeriali Gabrielli, Morcone, autorizzazione di manifestazioni temporanee e/o di pubblico spettacolo, ecc.);
- ogni adempimento relativo agli oneri retributivi, previdenziali e assicurativi per il proprio personale;
- eventuali adempimenti SIAE;
- ogni altra spesa che ne possa derivare per:
 - 1) allestimenti ed attrezzature eccedenti gli allestimenti in dotazione allo spazio in concessione;
 - 2) aperture straordinarie del Parco eccedenti i giorni e gli orari di presidio della portineria a carico dell'Amministrazione della Città Metropolitana di Firenze;
 - 3) ogni aspetto inerente la gestione in sicurezza degli spazi oggetto di Concessione, comprendendosi la redazione di specifici documenti e lo svolgimento di specifici servizi. In sintesi (elenco esemplificativo): personale per gestione dell'emergenza (lotta antincendio, primo soccorso, evacuazione, ecc.) comprendendosi l'assunzione delle funzioni di Responsabile dell'emergenza da parte di personale qualificato, servizi di

accoglienza, portierato e vigilanza interna agli spazi concessi, il tutto in relazione alle aperture straordinarie del Parco negli orari eccedenti l'apertura ordinaria del Parco, che sono previste come segue: mesi di giugno, luglio ore 10-21, (previa intesa con l'Amministrazione)

- 4) rispetto delle disposizioni, indicazioni di cui ai piani di emergenza, Documenti di valutazione del rischio da interferenza (D.U.V.R.I.), Piani di sicurezza, ecc... adottati dall'Amministrazione Concedente.

Art. 4 - Corrispettivo

La concessione di cui in oggetto viene fornita a titolo non oneroso per la finalità di promozione e valorizzazione del Parco mediceo di Pratolino;

Art. 5 - Responsabilità del contraente

L'Organizzatore è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite nel presente disciplinare, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di contratti e diritto del lavoro.

L'Organizzatore ha l'obbligo di fornire alla Città Metropolitana di Firenze, se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad appurare l'effettiva ottemperanza.

La Città Metropolitana di Firenze resta estranea ed è sollevata da qualsiasi obbligo e da ogni responsabilità che possa derivare in ordine a rapporti instaurati dall'organizzatore con terzi, anche e soprattutto in funzione della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

A tal fine l'Organizzatore ha prodotto polizza assicurativa di Responsabilità Civile n. 440532193 emessa da Generali con massimale di € 5.000.000,00 e scadenza il il 27.05.2025 per la copertura di eventuali danni che si possano arrecare a cose o persone, a garanzia di tutto il periodo di concessione temporanea dello spazio, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

L'Organizzatore ha inoltre prodotto polizza assicurativa di Responsabilità Civile Rischi Diversi emessa da Axa Assicurazioni spa Agenzia Molinari Gloria Mugello n. 411161431 con massimale unico di € 3.000.000,00 (tremilioni/00) con scadenza in data 30.04.2025, stipulata dalla ditta Santini Cosimo & C. SAS, con sede legale in Borgo San Lorenzo, Piazza Vittorio Veneto n. 25, Partita I.V.A. 06773240483, quale soggetto gestore individuato per il punto ristoro, per la copertura di eventuali danni che possano essere arrecati a cose o persone, a garanzia di tutto il periodo di concessione temporanea dello spazio, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante anche dalla somministrazione di alimenti e bevande.

L'Organizzatore si impegna a devolvere in beneficenza a favore di soggetti individuati e condivisi con l'Amministrazione della Città Metropolitana di Firenze, gli introiti derivanti dalla vendita delle aree di parcheggio dei pacchetti Vip. A tal fine, al termine della manifestazione dovrà trasmettere all'Amministrazione attestazione dell'avvenuta devoluzione.

L'Organizzatore si impegna ad adottare, strumenti di tutela degli spazi in concessione, compresi i prati utilizzati o, in alternativa, strumenti di ripristino delle aree che, per effetto degli allestimenti, dovessero subire danneggiamenti.

L'Organizzatore si impegna ad adottare, strumenti di tutela e salvaguardia del patrimonio ambientale e a predisporre appositi accordi con le competenti autorità anche in materia di prevenzione incendi

L'Amministrazione non risponde di furti e di danni che possano occorrere a cose o a persone.

Le parti si danno reciprocamente atto che ciascuna provvederà ad ogni adempimento di rispettiva competenza, secondo i contenuti del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e ss.mm.ii.

Per l'anno 2024 il presente disciplinare di concessione è disposto dall'Amministrazione concedente nelle more della acquisizione da parte del soggetto concessionario di tutti i provvedimenti autorizzatori richiesti dalla Città Metropolitana di Firenze con le summenzionate note pec di richiesta e sollecito.

Art. 6 – Ulteriori prescrizioni e divieti

L'Amministrazione della Città Metropolitana di Firenze pone l'obbligo a carico dell'Organizzatore di predisporre strumenti di interdizione delle aree o beni del Patrimonio del Parco Mediceo di Pratolino per interdirne il passaggio o l'avvicinamento del pubblico che non siano espressamente autorizzate. A titolo di esempio, ma non esaustive, sono la Grotta del Mugnone, la Peschiera della Maschera, la Voliera, ecc... Tali aree dovranno essere opportunamente interdette mediante strumenti di tutela a carico dell'Organizzatore.

L'Amministrazione concedente pone espressamente il divieto di pernottamento in qualsivoglia edificio o area all'interno del parco.

Il presente disciplinare potrà subire aggiornamenti in ciascuna annualità di esercizio della concessione in forza della programmazione della rassegna, della organizzazione tecnologica, degli accordi con soggetti terzi che si rendano necessari ai fini della realizzazione della rassegna, in forza di modifiche alla normativa nazionale e regionale di settore, in

forza delle disposizioni delle autorità competenti al rilascio di ogni tipologia di autorizzazione richiesta dall'Amministrazione della Città Metropolitana di Firenze.

In nessun caso la concessione degli spazi del Parco Mediceo di Pratolino oggetto del presente Disciplinare potrà essere intesa come esclusiva per il concessionario. Nel periodo di concessione l'Amministrazione della Città Metropolitana di Firenze potrà concedere aree, zone ed edifici residuali ad altri soggetti richiedenti che potranno, conseguentemente, essere autorizzati dall'Amministrazione concedente all'uso dei suddetti spazi, compreso lo spazio della Locanda ai fini della fruizione di un punto di ristoro che per la sola annualità 2024 è in concessione diretta e indiretta alla ditta Santini Cosimo & C. SAS, con sede legale in Borgo San Lorenzo, Piazza Vittorio Veneto n. 25.

Art. 7 - Tutela della riservatezza

Le Parti si danno reciprocamente atto che nell'esecuzione del presente accordo saranno soggette, ciascuna per le prestazioni di propria competenza, agli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di tutela della riservatezza, con particolare riguardo al Regolamento (UE) n. 2016/679.

I dati personali sono trattati per tutti gli adempimenti di cui alla presente convenzione nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari in materia.

Art. 8 - Autotutela

La Città Metropolitana di Firenze a sua legittima tutela, ha facoltà di sospendere la concessione d'uso dei locali assegnati qualora venga a conoscenza di un uso improprio da parte dei concessionari o a fronte di violazioni degli obblighi previsti negli articoli precedenti.

Art. 9 - Effetti

Gli effetti della presente convenzione decorrono per entrambe le parti dal momento dell'esecutività dell'Atto Dirigenziale che approva l'iniziativa e sono vincolati per l'Organizzatore anche nelle more della presente Convenzione.

Art. 10 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente atto si rimanda alle disposizioni di legge ed alle norme vigenti in materia.

Eventuali modifiche ed integrazioni potranno essere apportate previo accordo fra le parti e approvazione da parte dell'Amministrazione, senza alterare il totale corrispettivo del quadro economico.

Art. 11 - Controversie – Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Art. 12 - Spese contrattuali

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso a spese e cura del richiedente, le spese di bollo sono a carico dell'organizzatore.

Firenze,

Letto, approvato, sottoscritto

per la Città Metropolitana di Firenze

Direzione Gare Contratti ed Espropri - Ufficio Cultura

Otello Cini

per Musart

Claudio Bertini

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del DGPR 679/2016

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e degli altri soggetti in materia di trattamento di dati personali Vi informiamo di quanto segue:

Finalità della trattamento

I dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di garantire la concessione degli spazi di Palazzo Medici Riccardi e inquadrare fiscalmente in maniera corretta e successivamente incassare la tariffa d'uso a voi richiesta;

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità informatiche e cartacee;

Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per le finalità sopra esposte è obbligatorio per la concessione degli spazi di cui sopra e l'eventuale rifiuto dell'autorizzazione potrebbe comportare la mancata concessione degli spazi e l'errata applicazione della normativa fiscale;

Comunicazione e diffusione dei dati

I dati forniti potranno essere comunicati ad altre amministrazioni, alla Tesoreria della Città Metropolitana, ad altri soggetti partecipanti al bando o ad altri soggetti pubblici e privati coinvolti nella procedura e la loro diffusione avverrà anche tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente ai sensi del Dlgs n. 33/2013;

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è la Città Metropolitana di Firenze; in attesa di atti organizzativi appositi, i dati per il contatto del rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali oggetto della presente informativa è Dirigente della Direzione Ufficio di Gabinetto Dott. Cini Otello

Telefono: 055.2760756

email: otello.cini@cittametropolitana.fi.it

Responsabile protezione dati

Il Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Cini Otello

Telefono: 055/2760756

e-mail: rpprivacy@cittametropolitana.fi.it; otello.cini@cittametropolitana.fi.it

PEC: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it

Diritti dell'interessato

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:

- a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- d) ottenere la limitazione del trattamento;

- e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
- g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
- h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- j) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al responsabile della protezione dati o all'indirizzo postale della sede legale.

Io sottoscritto dichiaro di aver ricevuto l'informativa.

Data

Firma del Legale Rappresentante